



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

(art. 64 Legge 133/2008, Piano programmatico del MIUR di concerto con il MEF)

RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Aumento graduale di un punto del rapporto alunni/docente, entro a.s. 2011/2012.
- Riduzione del 17% della consistenza numerica della dotazione organica del personale ATA determinata per l'a.s. 2007/2008, in modo da pervenire ad una riduzione del 17% nel triennio 2009/2011.
- Riconduzione delle cattedre di secondaria di I e II grado a 18 ore, con eliminazione della clausola di salvaguardia nella secondaria.
- Superamento delle attività di codocenza e contenimento delle attività di compresenza di docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio
- Riconversione professionale dei docenti delle classi di concorso in esubero.
- Revisione degli istituti giuridici che comportano comandi, collocamenti fuori ruolo, utilizzazioni, ...
- Revisione dei criteri di formazione delle classi.

REVISIONE ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

- Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso.
- Ridefinizione dei curricoli vigenti e razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari (*quanto segue è in riferimento alla bozza di regolamento consegnata alle organizzazioni sindacali, ma è materia da definire*):
 - o *scuola dell'infanzia, tipologie a 25 o 40 ore;*
 - o *scuola primaria, tipologie a 24 ore (di cui al DL 137/2008), 27 ore (di cui al D.Lgs. 59/2004 con esclusione delle attività opzionali facoltative), 30 ore (comprehensive dell'orario opzionale facoltativo), 40 ore (tempo pieno);*
 - o *scuola secondaria di I grado, 29 ore settimanali (rispetto alle attuali 32) e tempo prolungato di 36 ore massimo se c'è possibilità del servizio mensa per i tre rientri pomeridiani settimanali;*
 - o *licei, monte ore settimanale non superiore alle 30 ore (con eccezione per *licei artistici e musicali e coreutici* in cui l'orario obbligatorio sarà di 32 ore settimanali);*
 - o *istituti tecnici e professionali, carico orario non superiore a 32 ore settimanali, ridefinizione degli indirizzi in numero contenuto ed eliminazione delle sovrapposizioni.*
- Revisione dei criteri in materia di formazione delle classi.
- Rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria.
- Ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione degli adulti.
- Ridimensionamento della rete scolastica

ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute,



anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

SSIS

Le procedure d'accesso sono sospese per l'anno accademico 2008-2009.

ECONOMIE DI SPESA

«Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del **30 per cento**, ad **incrementare le risorse contrattuali stanziati per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010**, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.»

Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei ((tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili))).

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
- ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli Istituti tecnici e professionali;
- revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ((ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica));
- revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
- ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; ((f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti:

«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4))).

5. I dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Fermo restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziati per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.